Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 maggio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 Trimestrale L. 600 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 · Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3: in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

(2119)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 333.

Ricostituzione del comune dei Santi Cosmo e Damiano (Latina).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1928, n. 2189;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune dei Santi Cosmo e Damiano, aggregato a quello di Castelforte con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2189, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Latina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune dei Santi Cosmo e Damiano ed il nuovo organico del comune di Castelforte saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2189.

Al personale già in servizio presso il comune di Castelforte, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 marzo 1947, n. 334.

Ricostituzione del comune di Lettopalena (Chieti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 416;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Lettopalena, aggregato con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 416, al comune di Palena, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Lettopalena ed il nuovo organico del comune di Palena saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 416.

Al personale già in servizio presso il comune di Palena, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 335.

Ricostituzione dei comuni di Azzone, Colere, Fino del Monte e Rovetta (Bergamo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2775;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 568;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Azzone e Colere, riuniti in unico comune denominato Dezzo di Scalve con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2775, ed i comuni di Fino del Monte e Rovetta, riuniti anche essi in unico comune denominato Rovetta con Fino, con regio decreto 21 marzo 1929, n. 568, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Azzone, Colere, Fino del Monte e Rovetta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Dezzo di Scalve e Rovetta con Fino e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 336.

Ricostituzione dei comuni di Ferrazzano, Oratino e Mirabello Sannitico (Campobasso).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 822;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Ferrazzano, Oratino e Mirabello Sannitico, aggregati a quello di Campobasso con regio decreto 29 marzo 1928, n. 822, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, ad eccezione delle contrade Limite, Collecalcare, Casale, Cerreto, Pastine, Polese Castellana, che restano aggregati al comune di Campobasso.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Ferrazzano, Oratino e Mirabello Sannitico ed il nuovo organico del comune di Campobasso saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 marzo 1928, n. 822.

Al personale già in servizio presso il comune di Campobasso, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 337.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, concernente la concessione di premi per il conferimento ai « Granai del popolo » di alcuni cereali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, concernente la concessione di premi per il conferimento ai « Granai del popolo » di alcuni cereali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I premi stabiliti con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, vengono corrisposti anche per i conferimenti di grano o di altri cereali effettuati ai « Granai del popolo » in esecuzione di ordinanze prefettizie emanate prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo ma posteriormente al 1° aprile 1946 per riduzione delle trattenute alimentari dei produttori entro i limiti dell'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale, nonchè per i conferimenti volontari effettuati dal 20 aprile 1946 sulle quote di grano, granoturco, orzo, segale e risone trattenute per i fabbisogni familiari ed aziendali.

Art. 2.

La corresponsione dei premi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, viene estesa anche ai conferimenti effettuati, a termine degli articoli 2 e 6 del citato decreto legisla-

tivo luogotenenziale, posteriormente al 31 maggio 1946 per il grano, granoturco, orzo e segale ed al 30 giugno per il risone.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GULLO — CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 aprile 1947, n. 338.

Conversione del prestito redimibile denominato « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento » in titoli del « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 dicembre 1946, n. 453;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto col Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I possessori dei titoli del Prestito redimibile, denominato « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento » emesso con decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, i quali non intendano valersi dei diritti loro attribuiti dalle vigenti disposizioni di legge, possono chiedere la conversione dei titoli stessi in titoli « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 per cento » con godimento dal 1° gennaio 1947.

Art. 2.

Ai titoli ed agli interessi del Prestito della Ricostruzione Redimibile 5 per cento, si applicano le esenzioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, ad eccezione di quelle relative all'imposta straordinaria sul patrimonio.

Art. 3.

L'ammortamento del Prestito della Ricostruzione Redimibile 5 per cento sarà effettuato con la decorrenza, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.

Art. 4.

L'esercizio della facoltà riconosciuta nell'art. 1 del presente decreto implica la rinuncia al sorteggio ed all'assegnazione dei premi previsti nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 dicembre 1946, n. 453.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la richiesta di conversione, il Ministro per le finanze e il tesoro provvederà, con proprio decreto, a ridurre, con arrotondamento all'unità superiore, il numero dei premi sopra indicati in proporzione del numero dei titoli non convertiti.

Art. 5.

I titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 5 % non possono essere offerti in pagamento della quota di riscatto della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Art. 6.

I possessori di titoli non presentati alla conversione, i quali dimostrino di avere sottoscritto i titoli stessi e di esserne in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la conversione, conservano il diritto di imputarne l'importo, ragguagliato al prezzo di emissione, in detrazione del denaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore accertati presuntivamente ai fini della imposta straordinaria sul patrimonio.

Art. 7.

Tutti gli atti relativi alla conversione autorizzata col presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e di bollo.

Le registrazioni eventualmente occorrenti sono eseguite gratuitamente.

Le spedizioni dei titoli alle Sezioni di tesoreria provinciale, e quelle effettuate dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi, godranno dell'esenzione dalle tasse postali. Eguale esenzione sarà applicata alle spedizioni dei titoli stessi dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia. Saranno osservate, in ogni caso, le modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze e il tesoro, d'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno fissati i termini e stabilite le modalità per la richiesta e l'esecuzione della conversione e per l'esercizio delle facoltà riconosciute, a norma della legge istitutiva dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai possessori di titoli non convertiti, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6.

Il Ministro per le finanze e il tesoro, ha inoltre la facoltà di stabilire ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni di conversione, di fissare le caratteristiche dei nuovi titoli e di stipulare, occorrendo, convenzioni con la Banca d'Italia.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a introdurre nel bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — CACCIATORE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 maggio 1947, n. 339.

Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici può assumere impegni nei sottoindicati limiti:

a) per la costruzione di case per i senza tetto a totale carico dello Stato in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 .	L.	2.000.000.000
b) per lavori di riparazione di danni bellici e per la esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario	»	8.000.000.000
Totale . . .	L.	10.000.000.000

Art. 3.

Con il fondo di cui all'art. 2, lettera *b*), si può provvedere alla costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici di case in Comuni nei quali si è verificato, per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 5.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1947.

Limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono concorsi per operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la lettera 7 gennaio 1947, n. 203630, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio determina detto limite di valore nella misura di L. 100;

Visto il successivo art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*), il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari e generi di largo e popolare consumo;

Ritenuta la necessità, imposta dalla attuale situazione alimentare del Paese, di aggiungere a detti generi i prodotti, tesserati attualmente, nonchè tutti gli altri, che nel corso dell'anno potranno essere soggetti a tesseramento;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1947 nella misura di L. 100 (cento).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a' termini dell'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati, nonchè gli altri generi, che nel corso dell'anno 1947 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1947

p. *Il Ministro per le finanze*
PELLA

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
CAPANNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1947
Registro Finanze n. 5, foglio n. 342. — LESEN

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lei (Nuoro), Mandas (Cagliari) e Ussana (Cagliari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Salvatore Pireddu fu Bachisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lei (Nuoro).

Il sig. Giulio Anedda fu Stefano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mandas (Cagliari).

Il signor Ettore Boi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussana (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro per le finanze e tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Conferma in carica del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1946, con il quale il cav. uff. dott. Giuseppe De Liguori è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, secondo le norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 5, con il quale sono prorogati al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari governativi;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa di risparmio predetta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sopra citato;

Decreta:

La straordinaria gestione, ai termini del suaccennato decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, attualmente in corso presso la Cassa di ri-

sparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, è sostituita con quella di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il cav. uff. dott. Giuseppe De Liguori è confermato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con i poteri e le attribuzioni contemplati dal suindicato titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2069)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1947.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, ad aprire proprie dipendenze in Andalo (frazione del comune di Molveno), in Avio, Canazei, Cembra, Lavarone e in San Martino di Castrozza (frazione del comune di Primiero), tutte in provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Andalo (frazione del comune di Molveno), in Avio, Canazei, Cembra, Lavarone e in San Martino di Castrozza (frazione del comune di Primiero), tutte in provincia di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2067)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1947.

Sostituzione del sequestratario della Società Mittelmeer Reederei - filiale di Levico (Trento).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società a responsabilità limitata Mittelmeer Reederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), e nominato sequestratario il rag. avv. Troncon Mario;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto ragioniere avv. Troncon Mario con altra persona nell'incarico di sequestrataria della suindicata Società - filiale di Levico e non Devio - (Trento);

Sentito il Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società a responsabilità limitata Mittelmeer Reederei, filiale di Levico (Trento), il colonnello di porto Pier Luigi Fiore in sostituzione del rag. avv. Troncon Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2139)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Conferma in carica di due sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Decreta:

Il dott. Pietro Luppino e il dott. Vittorio Marini sono confermati sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, ad aprire proprie dipendenze in Chiavari (Genova) e Crema (Cremona).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Chiavari (Genova) e Crema (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2145)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Bergamo ad aprire proprie dipendenze in Pontida ed in Gorlago (Bergamo).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare di Bergamo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bergamo, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Pontida ed in Gorlago (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana, con sede in Milano, ad aprire una propria agenzia in Napoli.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Napoli, piazza Nicola Amore n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Autorizzazione alla Banca Toscana, con sede in Firenze, ad aprire una propria agenzia in Firenze.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Firenze, via Donato Giannotti n. 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Fabriano, Iesi e Senigallia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Fabriano, Iesi e Senigallia, nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili nei seguenti comuni: Fabriano, Iesi e Senigallia.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1947

Il Ministro: SCELBA

(2252)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Gramantieri Elvira avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 141 decisioni — N. 275/946 Registro di ricorsi.

L'anno 1947, il giorno 9 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig. Gramantieri Elvira fu Giovanni, nata a Sorano il 10 luglio 1905, domiciliata elettivamente in Roma, presso l'avvocato T. Masini, via Cassiodoro n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Gramantieri Elvira contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 9 aprile 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2188)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 13 maggio 1947, viene revocato il decreto Ministeriale 29 marzo 1947, con il quale è stato disposto il trasferimento del notaio Brengola Vincenzo da Civitanova Marche (Porto Civitanova), distretto notarile di Macerata, a Rodi Garganico, distretto notarile di Foggia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Civitanova Marche (Porto Civitanova).

(2281)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto Ministeriale in data 12 maggio 1947, i signori Cappelli dott. Ermete e Martinelli geom. Emilio sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(2262)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como

Con decreto Ministeriale in data 13 maggio 1947, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como il sig. arch. Luigi Zuccoli.

(2263)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria

Con decreto Ministeriale in data 13 maggio 1947, il signor Tarnavasio geom. Giuseppe è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

(2264)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino

Con decreto Ministeriale in data 9 maggio 1947, l'avv. Titomanlio Raffaele è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

(2231)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona

Con decreto Ministeriale in data 10 maggio 1947, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona e ne è stata affidata la presidenza al signor Rusconi ing. Mauro.

(2232)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno

Con decreto Ministeriale in data 10 maggio 1947, il signor Gazzera ing. Teresio viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno.

(2233)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto Ministeriale in data 10 maggio 1947, il signor Pace Antonio è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza.

(2234)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1950)	426	Cap. nom. 50.000 —	Carmelina Bonagura di Alberto, *nubile*, con usufr. a Bonagura Pasquale di Salvatore, dom. a S. Giuseppe Vesuviano.	Carmelina Bonagura di Alberto, *minore sotto la tutela di Ferraro Alfredo fu Salvatore, dom. in S. Giuseppe Vesuviano*, con usufrutto come contro.
Id.	460	50.000 —	Bonagura Carolina di Alberto, *nubile*, con usufrutto come sopra.	Bonagura Carolina di Alberto, ecc., come sopra.
Rend. 5 %	185894	4.325 —	Prati Maria di *Giovanni*, dom. a Brescia, con usufrutto a Prati *Giovanni* fu Gio. Battista, dom. a Brescia.	Prati Maria di *Marco Giovanni Battista*, dom. a Brescia, con usufrutto a Prati *Marco Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	185603	10.135 —	Prati Francesco Ottorino di *Giovanni*, domiciliato a Comezzano (Brescia), con usufrutto a Prati Giovanni, ecc., come sopra.	Prati Francesco Ottorino di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra.
Id.	185895	4.325 —	Prati Serafina di *Giovanni*, dom. a Brescia, con usufrutto, come sopra.	Prati Serafina di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra.
Id.	186140	4.325 —	Prati Maria-Delia di *Giovanni*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Prati Maria-Delia di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	185761	10.135 —	Prati Battista di *Giovanni*, dom. a Comezzano di Comezzano Lizzago (Brescia), con usufrutto come sopra.	Prati Battista di *Marco Giovanni Battista*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906) mista	5636	70 —	Fratanico *Lavinia* di Alfonso, nubile, dom. a Castelmauro (Campobasso).	Fratanico *Maria Lavinia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	828049	3.500 —	Bono Giuseppina fu Tommaso, moglie di Cornaglia Chiaffredo, dom. a Carmagnola (Torino), con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Cornaglia *Chiaffredo* e Lucia, germani fu Paolo.	Come contro, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Cornaglia *Antonio Benedetto Chiaffredo* e Lucia, germani fu Paolo.
Rend. 5 %	167101	2.200 —	D'Amato Elsa fu *Vincenzo*, nubile, dom. a Napoli.	D'Amato Elsa fu *Michele Vincenzo*, nubile, dom. a Napoli.
P. Red. 3,50 % (1934)	310549	108,50	Scoppetta Gaetano fu Andrea, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto ad Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto ad Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336407	500 —	Scoppetta Gaetano fu Andrea, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382407	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432609	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	269946	490 —	*Tocco* Antonietta Elisa di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	*di Tocco* Antonietta Elisa, ecc., come contro.
Id.	386079	210 —	Zanalda *Palmina* fu Carlo, nubile, dom. a Biella (Vercelli).	Zanalda *Lucia Seconda Palmina*, ecc., come contro.
Id.	233039	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	309883	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	156486	210 —	Zanalda *Palmina*, ecc., come sopra.	Zanalda, ecc., come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	332471	1.046,50	Di Benedetto *Stella* fu Vincenzo, moglie di Farulla Ugo di Calogero, dom. in Palma Montechiaro (Girgenti), vincolata per dote.	Di Benedetto *Maria Stella*, ecc., come contro.
Id.	68247	420 —	Curotto *Carlo* fu Andrea, dom. a Borzonasca (Genova).	Curotto *Antonio Carlo Luigi* fu Andrea, dom. a Borzonasca (Genova).
Id.	73096	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	82340	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	88350	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	120460	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	150363	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	523400	1.400 —	Pavarino Alberto fu Ottolenghi Leone, dom. a Saluzzo (Cuneo), con usufrutto a Pavarino *Clotilde* fu Felice, ved. Ottolenghi, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Pavarino *Cattarina Clotilde*, ecc., come contro.
Id.	258726	315 —	Gonalba Olindo fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto a Giorgetti *Pia* fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a Giorgetti *Giovanna Carolina Pia* fu Francesco.
Id.	314764	945 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie P	310	Cap nom. 10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie F	568	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	185344	15 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	314765	1.295 —	Gonalba Ermanno fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto a Giorgetti *Pia* fu Francesco.	Gonalba Ermanno, ecc., come sopra.
Id.	406538	385 —	Gonalba Ermanno fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	74954	1.000 —	Sairani Enrico fu *Carlo Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Mondino Anita di Giuseppe, ved. Sairani, rimaritata Giacobone, dom. a Torino, con usufrutto a Rebaschi Maria fu Filippo, ved. Sairani, dom. a Pavia.	Sairani Enrico fu *Giovanni*, ecc., come contro.
P. Red. 5 %	7183	735 —	Lantieri *Carmela* fu Concetto, minore sotto la patria potestà della madre Ruscica Carmela fu Pietro, ved. di Lantieri Concetto.	Lantieri *Carmelo Lucio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	830781	283,50	Gamma Felicita fu Casimiro, moglie di Oddone Cesare, con usufrutto a Orsi *Lina* fu Giuseppe, ved. Martinazzi.	Come contro, con usufrutto a Orsi *Domenica Orsola Argia* fu Giuseppe, ved. Martinazzi.
Id.	830782	283,50	Gamma Laura fu Casimiro, moglie di Mottura Ferdinando, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830783	283,50	Gamma Carlo fu Casimiro, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830784	283,50	Gamma Luisa fu Casimiro, moglie di Dolza Giuseppe, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830785	283,50	Gamma Giuseppe fu Casimiro, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830786	283,50	Gamma Anna fu Casimiro, moglie di Molinari Edoardo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	843244	500,50	Panizza Paolo fu Angelo, dom. a Torino, con usufrutto a Borella *Domenica* fu Giacomo.	Come contro, con usufrutto a Borella *Angela Domenica* fu Giacomo.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	643499	3.951,50	Martinazzi Maria fu Bartolomeo, moglie di Enrico Gamma, dom. in Torino, con usufrutto a Orsi *Lina* di Giuseppe, ved. di Martinazzi Enrico, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Orsi *Domenica Orsola Argia* di Giuseppe, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	109900	630 —	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Antonacci Luigi di Francesco, vincolata per dote.	*Noto Sardegna* Giuseppina, ecc., come contro.
Id.	405115	360,50	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, moglie di Antonacci Luigi fu Francesco.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	789221	350 —	*Noto* Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Antonacci Luigi di Francesco, dotale.	Come sopra.
Id.	861622	7.000 —	Bagnoli Zaira di *Emilio*, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Bagnoli *Emilio* fu Gaetano e Degiovanni Rosa fu Matteo, coniugi, dom. a Cuneo.	Bagnoli Zaira di *Pietro Emilio*, ecc., come contro, con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Bagnoli *Pietro Emilio*, ecc., come contro.
Id.	861583	7.000 —	Bagnoli Giuseppina di *Emilio*, ecc., come sopra	Bagnoli Giuseppina di *Pietro Emilio*, ecc., come sopra.
Id.	833249	12.775 —	Tavazza Giovanni fu Paolo.	Tavazza Giovanni fu Paolo, *interdetto sotto la tutela di Giulini Achille fu Luigi*.
Id.	807461	2.275 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	237538	7 —	*Ghiani* Cesare fu Eutizio, dom. a Nisida, vincolata.	*Chiani* Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2016) Roma, addì 21 aprile 1947 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù (Palermo)

Nella riunione tenuta il 20 marzo 1947 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cefalù (Palermo), il cav. rag. Giovanni Calderone è stato eletto presidente del Comitato ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2280)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di un tratto di arenile sulla spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze e tesoro in data 24 aprile 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 1350, sita nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), inscritta nel catasto rustico di detto Comune al foglio 5, particella 43.

(2227)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montevarchi (Arezzo), di un mutuo di L. 1.876.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2230)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa di consumo della Vallata di Santa Caterina di Conco, con sede in Conco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1947, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Vicenza in data 9 aprile 1947, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo della Vallata di Santa Caterina di Conco, con sede in Conco, e alla nomina del signor Mario D'Alessandro a commissario della cooperativa stessa.

(2212)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Fides », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1947, il dott. ing. Tito Giardi è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa « Fides », con sede in Roma, per il periodo di tre mesi dalla data del decreto stesso.

(2213)

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo già « Unione cooperativa di consumo » di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1947, è stata disposta la nomina del prof. rag. Mario Mari a liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo già « Unione cooperativa di consumo » di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo, in sostituzione del ten. col. cav. uff. Silvio Mura, dimissionario.

(2214)

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa « Unione Ricambisti Italiani (U.R.I.) », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1947, è stata disposta la nomina dell'ing. Corrado Pitteri a commissario della Società anonima cooperativa « Unione Ricambisti Italiani (U.R.I.) », con sede in Milano, per il periodo di tre mesi dalla data del decreto stesso, in sostituzione del rag. Andrea Trentini, dimissionario.

(2215)

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « Nuova Italia », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1947, si prorogano al 30 aprile 1947 i poteri conferiti al dott. Angelo Mario Martignoni, commissario della Società cooperativa « Nuova Italia », con sede in Genova.

(2216)

Proroga dei poteri del commissario della Società Cooperativa Industrie Meccaniche Grandi Riparazioni Autoveicoli (S.C.I.M.G.R.A.), in Vicenza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1947, si prorogano al 15 luglio 1947 i poteri conferiti al sott. Ettore Gallo, commissario della Società Cooperativa Industrie Meccaniche Grandi Riparazioni Autoveicoli (S.C.I.M.G.R.A.), in Vicenza.

(2217)

Conferimenti di poteri al liquidatore della Società cooperativa « Il risorgimento edile », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1947, sono state conferite al ragioniere Oreste Giannetti liquidatore della Società cooperativa « Il risorgimento edile », con sede in Napoli, la facoltà dell'assemblea dei soci per provvedere all'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 1943-1944-1945 e alla nomina dei sindaci scaduti di carica.

(2218)

Nomina del liquidatore della Società cooperativa fra gli utenti del servizio di vigilanza notturna, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 maggio 1947, la Società cooperativa fra gli utenti del servizio di vigilanza notturna, con sede in Milano, costituita con rogito 29 novembre 1945 del dott. Giovanni Smiderle, notaio in Milano, è stata dichiarata sciolta ed è stato nominato liquidatore il rag. Angelo Galbiati.

(2261)

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a dodici posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10° - gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932, n. 856 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 343;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Vista la nota n. 56694-12106-2-13-1-1-3-1 del 23 dicembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire un concorso per esami a dodici posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, per gli aspiranti che, oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro riservati ai laureati in medicina e chirurgia, senza conseguire la idoneità.

Art. 2

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti, entro novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale - Ufficio centrale dell'Ispettorato del lavoro) domanda in carta da bollo da L. 12, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi nella domanda stessa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 16, comprovante che il concorrente ha compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 35° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

3) titolo di studio:

a) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in medicina e chirurgia.

In luogo del diploma originale o della copia autentica notarile potrà essere presentato un certificato in carta legale rilasciato dalla università presso la quale è stato conseguito il titolo originale;

b) certificato in carta legale dei voti riportati in ciascuno degli esami del corso di studi universitari, rilasciato dalla competente università;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, e dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta bollata da L. 8 di regolare condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1924, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestono la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa, comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè in originale o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1931, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente formato « visita ») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8) e 9) ed eventualmente quello indicato al n. 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2), 7) e 8) del presente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta bollata.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dei documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno gli esami.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno su argomenti di cultura medica generale e di igiene generale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su nozioni di patologia del lavoro, di igiene del lavoro, di infortunistica, e di legislazione sulla tutela igienico-sanitaria del lavoro.

I candidati hanno facoltà di sostenere inoltre prove orali di lingue estere (francese, inglese, tedesco) ed una prova di laboratorio (esami fisico-chimici e microscopici di interesse medico).

I candidati che intendono sostenere le prove facoltative, devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso, specificando quali esami facoltativi intendono sostenere.

Art. 8.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di 50 centesimi di punto per ciascuna delle prove di laboratorio superata, e di 20 centesimi di punto per ciascuno degli esami di lingue estere nei quali il candidato abbia ottenuto l'idoneità.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La nomina dei vincitori ad ispettore provinciale di 3ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

I vincitori del concorso potranno essere obbligati a frequentare, durante il periodo di prova, uno speciale corso di perfezionamento nelle discipline mediche attinenti al lavoro.

Dalla frequenza di tale corso sono dispensati gli eventuali possessori del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

Compiuto con buon esito il periodo di prova e l'eventuale corso di perfezionamento, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio, nel termine stabilito, presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero, e non si presenti a frequentare il corso di perfezionamento nella località che sarà prescelta dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del presente concorso non potranno, per alcun motivo, essere comunque destinati presso l'Ispettorato medico o presso il circolo dell'Ispettorato del lavoro di Roma, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro.

Alla disposizione di cui al precedente comma potrà derogarsi, sempre che le esigenze di servizio lo consentono, per coloro che, alla data del presente decreto, siano già dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e sarà composta:

a) del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di grado non inferiore al 6°, di cui almeno uno laureato in medicina;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di tre professori ordinari o liberi docenti di discipline mediche delle università;

e) segretario un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti di lingue estere, di cui al 4° comma dell'art. 7, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1947

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1947
Registro Lav. e previd. n. 6, *foglio n.* 64. — BRUNO

(2808)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.